

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 04/02/2021

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 30/03/2016 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49, il ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-*sexies* TUB degli oneri versati e non maturati, per un importo pari ad € 2.376,00, oltre spese di assistenza professionale, quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'inapplicabilità al caso di specie dei principi stabiliti nella nota sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia, lamentando altresì la genericità della domanda formulata in ricorso e chiedendo che il Collegio ne verifichi la congruenza con il preventivo reclamo.

Nel merito, rileva di avere già rimborsato al ricorrente, secondo i criteri indicati in contratto, le commissioni a favore dell'intermediario finanziario e le spese per invio comunicazioni periodiche, nulla dovendo restituire, di contro, in relazione alle commissioni di distribuzione, trattandosi di oneri *up front* interamente devoluti a terzi.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ritenuta, infine, la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica del 04/12/2020, parte ricorrente insiste per l'applicabilità della sentenza *Lexitor* al caso in esame e ribadisce di avere diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, escluse quelle notarili.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

La domanda formulata in ricorso appare sufficientemente dettagliata, sia nel *petitum* che nella *causa petendi*, nonché preceduta da conforme reclamo, sicché il Collegio può procedere all'esame del merito.

Orbene, com'è noto, ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).

Da ultimo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-*sexies* TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-*sexies* cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorso può essere accolto, quindi, nei limiti del *petitum*, dichiarando l'intermediario tenuto al pagamento di € 2,376,00.

In linea con il consolidato orientamento di quest'Arbitro, va respinta l'ulteriore domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, in considerazione del carattere seriale della controversia.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.376,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

### **IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI